

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 167 del 21 OTT. 2011

**OGGETTO:** Giudizio " Comune di Sant'Angelo di Brolo c/ Princiotto Luca e Provincia (chiamata in causa)". Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv.	Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott.	Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott.	Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig.	Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott.	Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott.	Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott.	Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott.	Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof.	Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott.	Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott.	Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig.	Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott.	Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott.	Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

### DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

**OGGETTO:** Giudizio " Comune di Sant'Angelo di Brolo c/ Princiotto Luca e Provincia (chiamata in causa)". Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

### PROPOSTA

**PREMESSO** che, con atto notificato il 12/8/11, il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha chiamato in causa questa Provincia nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, tra lo stesso Ente e Princiotto Luca, per il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro del 24/12/2008 in c/da Scarapullì S.P. Sant'Angelo di Brolo - Ficarra;

**CONSIDERATO** che, appare opportuna la costituzione dell'Ente in giudizio per resistere alle domande di controparte;

**CHE** pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a costituirsi in giudizio e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

**DATO ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, una somma pari ad € 1.160,00 lordi che a tal fine deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio corrente;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

### SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

**DELIBERI di:**

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio, in cui quest'Ente è stato chiamato in causa con atto notificato il 12/8/2011, pendente innanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo tra Princiotto Luca e il Comune di Sant'Angelo di Brolo, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.160,00= al lordo degli oneri di legge;

**IMPEGNARE**, con il presente provvedimento la somma complessiva di € 1.160,00= sul codice 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio corrente,

**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie la responsabilità della gestione tecnico-finanziaria della pratica.

Il responsabile dell'Unità Operativa

  
\_\_\_\_\_


Li,

12. 10. 2011

IL DIRIGENTE

  
\_\_\_\_\_

l'Assessore al Contenzioso

  
\_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12. 10. 2011

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Addi 21 OTT. 2011 Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n° 578 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Importo € 1160

Disponibilità Cap. 1160 Bil. 2011

Messina 17/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

*F. On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to *Dott. Antonino TERRANOVA*

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

f.to \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'ADDETTO

f.to \_\_\_\_\_

Messina li, \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

**30 OTT. 2011**

che la presente deliberazione *1* pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **25 OTT. 2011**



SEGRETARIO GENERALE

*Avv. Anna Maria TRIPODO*

STUDIO LEGALE PIZZUTO  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
PUBBLICAZIONE ENTRATA  
12 AGO 2011  
1° DIPARTIMENTO - U.D.

**STUDIO LEGALE PIZZUTO**

VIA E. DA VINCI 5, 98061 BROLO (ME) - TEL 0941/562278 FAX 0941/563349  
p.e.c. francesco.pizzuto@avvocatipatti.it - e.mail - avvfrancescopizzuto@virgilio.it

COPIA  
PROVINCIA  
REGIONALE  
DI MESSINA

**IL L. MO GIUDICE DI PACE SANT'ANGELO DI BROLO**

**ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA**

Per il **COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**, in persona del sindaco *pro tempore* *Basilio Caruso*, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, rapp.to e difeso, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 giugno 2011 per procura a margine della comparsa di costituzione in giudizio, dall'Avv. Francesco Pizzuto ((p.e.c. francesco.pizzuto@avvocatipatti.it FAX 0941 563349 Cod. Fisc. PZZ FNC 63A29D569H) e con Lui elettivamente domiciliato in Brolo via L. Da Vinci n°5 **CONVENUTO**

**CONTRO**

Il signor **PRINCIOTTO LUCA**, rappresentato e difeso dal dott. Antonio Spiccia **ATTORE**

**PREMESSO**

Con atto notificato il 31/05/11, il signor Princiotto Luca, citava il Comune di Sant'Angelo di Brolo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a comparire in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, all'udienza del 19/07/11, per ivi sentire accogliere, sulla scorta di argomenti in fatto e in diritto che qui si intendono integralmente richiamati, le seguenti domande:

1. *Ritenere e dichiarare per i motivi esposti in narrativa, responsabile a risarcire i danni subiti dal signor Luca Princiotto, il comune di Sant'Angelo di Brolo e contestualmente, ritenere e dichiarare responsabile lo stesso a risarcire tutti i danni causati all'odierno attore;*
2. *Condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo o di quella somma maggiore che risulterà provata in corso di causa entro i limiti di competenza del giudice adito.*

*Nel caso in cui in corso di causa si accerti che il valore della presente controversia ecceda i limiti del giudice di pace adito, assegnare all'odierno attore termine per riassumere la causa dinnanzi al giudice ivi competente per valore;*

5045/UL  
19 AGO. 2011

**PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
12/08/2011  
Protocollo n°0028297/11**

3. *Ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere A), B), C), D), E), F), G), H) ed I) di cui in premessa precedute dalla locuzione vero o non che con riserva di indicare i testimoni ed articolare nuove istanze di carattere istruttorio;*
4. *Disporre CTU medico legale sulla persona del signor Luca Princiotto, al fine di stabilire le lesioni subite ed eventuali postumi di natura invalidante;*
5. *Con vittoria di spese e compensi di giudizio, anticipate le prime e non riscossi i secondi.*

\*\*\*\*\*

Si costituiva il Comune di Sant'Angelo di Brolo con comparsa di risposta con chiamata in causa che qui integralmente si riporta:

**ILL.MO GIUDICE DI PACE SANT'ANGELO DI BROLO  
COMPARSA DI COSTITUZIONE CON CHIAMATA IN CAUSA**

*Per il COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO, in persona del sindaco pro tempore Basilio Caruso, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, rapp.to e difeso, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 giugno 2011 per procura a margine del presente atto, dall'Avv. Francesco Pizzuto e con Lui elettivamente domiciliato in Brolo via L. Da Vinci n°5*

**CONVENUTO**

**C O N T R O**

*Il signor PRINCIOTTO LUCA, rappresentato e difeso dal dott. Antonio Spiccia*

**A T T O R E**

**P R E M E S S O**

*Con atto notificato il 31/05/11, il signor Princiotto Luca, citava il Comune di Sant'Angelo di Brolo, in persona del Sindaco pro tempore, a comparire in giudizio, dinanzi all'instato Tribunale, all'udienza del 19/07/11, per ivi sentire accogliere, sulla scorta di argomenti in fatto e in diritto che qui si intendono integralmente richiamati, le seguenti domande:*

6. *Ritenere e dichiarare per i motivi esposti in narrativa, responsabile a risarcire i danni subiti dal signor Luca Princiotto, il comune di Sant'Angelo di Brolo e contestualmente, ritenere e dichiarare responsabile lo stesso a risarcire tutti i danni causati all'odierno attore;*
7. *Condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo o di quella somma maggiore che risulterà provata in corso di causa entro i limiti di competenza del giudice adito. Nel caso in cui in corso di causa si accerti che il valore della presente controversia ecceda i limiti del giudice di pace adito, assegnare all'odierno attore termine per riassumere la causa dinanzi al giudice ivi competente per valore;*
8. *Ammettere prova per testi sulle circostanze di cui alle lettere A), B), C), D), E), F), G), H) ed I) di cui in premessa precedute dalla locuzione vero o non che con riserva di indicare i testimoni ed articolare nuove istanze di carattere istruttorio;*

9. *Disporre CTU medico legale sulla persona del signor Luca Princiotta, al fine di stabilire le lesioni subite ed eventuali postumi di natura invalidante;*
10. *Con vittoria di spese e compensi di giudizio, anticipate le prime e non riscossi i secondi.*

\*\*\*\*\*

### **FATTO E DIRITTO**

*Le domande ex adverso formulate sono infondate in fatto e in diritto, giacché nessuna responsabilità può imputarsi al convenuto Comune di Sant'Angelo di Brolo per i seguenti*

#### **MOTIVI**

***In via preliminare: difetto di legittimazione passiva.***

*Il Comune di Sant'Angelo di Brolo non ha legittimazione passiva nel presente giudizio: pertanto in via assolutamente preliminare se ne chiede l'estromissione con ogni conseguenza di legge.*

*E ciò sostanzialmente per i seguenti motivi di*

#### **DIRITTO**

##### **1) Sulla responsabilità del presunto sinistro: chiamata in causa**

*Dovrà rispondere del danno i proprietari, sig.ri Scaffidi Gino, Petrelli Giuseppa e Lucifero Giovannina, e/o il comodatario del terreno, Scaffidi Elena, confinante con la strada, nonché la ditta Di Bella Basilio che al tempo dell'incidente stava effettuando lavori sul fondo.*

*Dalla relazione degli agenti accertatori, redatto a seguito di sopralluogo realizzato nell'immediatezza dei fatti, si evince chiaramente che la strada era già più volte stata oggetto di attenzione degli agenti accertatori del Comune di Sant'Angelo, i quali avevano addirittura elevato due sanzioni, che si producono, ai proprietari del fondo di che trattasi per il cattivo stato nel quale versava la strada a causa dei lavori di costruzione e di intervento di "Turismo rurale" esistenti sul luogo, pur se la manutenzione della detta doveva essere effettuata dalla Provincia Regionale di Messina.*

*Come detto, anche la ditta esecutrice dei lavori dovrà essere chiamata nel presente giudizio, per tenere indenne il Comune da ogni responsabilità.*

*La ditta, difatti, ha utilizzato la strada per il trasporto del materiale necessario alla costruzione dell'immobile ad uso di turismo rurale.*

*Pertanto, il Comune di Sant'Angelo di Brolo, in persona del Sindaco pro tempore, chiede che l'ill.mo giudice di Pace Voglia autorizzare la chiamata in causa dei detti proprietari e/o utilizzatori del predetto fondo, adiacente al luogo in cui è avvenuto il presunto incidente, nonché della detta ditta che sul fondo ha eseguito i lavori*

*Ma non è tutto.*

##### **1.1 responsabilità del presunto sinistro: ulteriore chiamata in causa**

*La strada di che trattasi è soggetta alla manutenzione della Provincia Regionale di Messina, rientrando tra quelle disciplinate dall'art. 2 comma 6 lett.C del codice della strada.*

*Infatti l'attore erra nell'attribuire la responsabilità al proprietario della strada, vertendo invece il problema sulla questione di quale è l'ente che ha la manutenzione ed il controllo della stessa.*

*Detta strada, difatti, rientra nella disciplina di cui all'art.13, comma 1, punto 3, lett.a) della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, ossia tra quelle per le quali spetta alla provincia la costruzione, manutenzione, rimanendo assorbita ogni altra competenza dei rimanenti enti su tali opere.*

*Il Comune di Sant'Angelo, pertanto, non solo non ha alcun potere su detta strada, ma neppure potrebbe averlo: difatti, diversamente agendo, violerebbe palesemente la norma di legge sopra indicata.*

A riprova di quanto detto vi un ulteriore argomento: l'illuminazione della detta strada, anch'essa contestata in citazione, è appannaggio esclusivo della provincia regionale, che ne cura ogni particolare.

Prova ne è la recente installazione di pali di illuminazione fotovoltaica a cura appunto della stessa provincia regionale.

Pertanto anche tale ultima doglianza dovrà essere rivolta al nominato ente.

Pertanto, alla luce di quanto appena detto, il Comune di Sant'Angelo chiede che l'Ill.mo Giudice di Pace autorizzi la chiamata in causa anche dell'Ente Provincia regionale di Messina, in persona del suo Presidente pro tempore.

## **2) NEL MERITO: inapplicabilità al caso di specie, del disposto dell'art. 2051 c.c.**

Alla fattispecie dedotta in giudizio non è applicabile l'art. 2051 c.c..

Tale norma si occupa come, è noto, della risarcibilità del danno qualora lo stesso sia stato cagionato da cose in custodia, attribuendo al custode una "presunzione" di responsabilità.

Tuttavia nel caso specifico in cui sia parte una P.A., tale presunta responsabilità trova il limite con riguardo ai beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (C. 01/16179), quando, cioè, l'estensione del bene renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.

Nei suindicati casi, dunque, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo, il soggetto che si assume danneggiato, potrà agire per il risarcimento del danno soltanto in base al diverso principio del *neminem laedere* ai sensi dell'art. 2043 c.c. (C 98/12314).

Si rammenta, comunque che il proprietario della strada resta estraneo in ogni caso, ricadendo la responsabilità sull'ente preposto alla manutenzione.

**In tal senso si è mossa anche la giurisprudenza di merito:** "La presunzione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. non si applica agli enti pubblici ogni qualvolta il bene demaniale, per le sue caratteristiche, è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte degli utenti, la quale limita in concreto la possibilità di custodia e di vigilanza sul bene stesso. Pertanto, l'art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della p.a., con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dalla p.a. in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Nella fattispecie, la disciplina del caso è da inquadrarsi esclusivamente in quella di cui all'art. 2043 c.c. Era compito del danneggiato quindi provare l'esistenza di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) sulla strada oggetto di controversia. In altri termini, l'ente sarebbe stato responsabile dell'incidente qualora il danneggiato avesse dimostrato l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo" (Giudice di pace Feltre, 09 gennaio 2004).

### **2.2 Assoluta mancanza del nesso di causalità tra il fatto occorso, e conseguente danno, e la condotta, fonte di pretesa risarcitoria, imputabile all'ente convenuto.**

La ricostruzione dei fatti fornita da controparte, già *ictu oculi* poco credibile, è, comune, erronea.

Intanto deve rilevarsi che l'attore non ha allegato (e quindi non potrà dimostrare) l'esistenza di alcun nesso causale tra l'incidente occorso al Princiotto e l'asserita presenza dei detriti, che se esistenti erano stati causati dal maltempo particolarmente forte in quei giorni e, dunque, da un evento impreveduto ed imprevedibile.

Si è invece limitato a raccontare una, evidentemente incompleta, versione dei fatti, (non si sa, ad esempio, a quale velocità stesse andando l'attore, particolare questo fondamentale...).

E ciò senza tentare di provare che i detriti, e il conseguente danno occorso siano stati la conseguenza immediata e diretta, con una percentuale alta di prevedibilità ed evitabilità altrimenti dell'evento vicina alla certezza, delle mere cattive condizioni climatiche (confronta, sulla mancanza della prova, Trib. Bari, 26 luglio 2005).

Deve, dunque, dedursi che la causa immediata e diretta del danno, intervenuta ad operare nell'ambito della cosa in custodia, ha rappresentato un fenomeno eccezionale ed imprevedibile, capace di interrompere il nesso di causalità fra l'immobile e l'evento, tale da avere ampiamente superato le opportune misure cautelari che il comune ha sempre adottato sul bene al fine di evitare potenziali danni a terzi. (Cassazione civile, sez. III, 7 gennaio 1982, n. 58).

### **3) SEMPRE NEL MERITO: Applicazione dell'art. 2043 c.c. al caso di specie e sue conseguenze.**

La responsabilità del Comune, ove sussistente, dovrà essere sussunta solo nella ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., con ogni conseguenza del caso, specie in ordine all'onere della prova.

E', cioè, a carico di chi reclama di aver subito un danno, l'onere, assai gravoso, di dimostrare la condotta colpevole dell'ente.

"Colui il quale intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della p.a. deve dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad un'insidia o trabocchetto, cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale" (Corte appello Reggio Calabria, 17 giugno 2004).

Controparte sostiene che il sinistro si sarebbe verificato in quanto "...nell'affrontare una curva, a causa del terriccio e del materiale edile presente sull'asfalto, rovinava in terra...i detriti oltre a non essere segnalati non erano visibili a causa del mancato funzionamento della luce pubblica".

Ora, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità civile della P.A. può configurarsi solo ed esclusivamente in caso di insidia o trabocchetto, per la sussistenza dei quali occorre non solo l'oggettiva invisibilità ma anche l'imprevedibilità del pericolo.

Dalle foto allegate da controparte si può ben vedere come la segnaletica fosse presente. Della mancanza di illuminazione, invece, dovrà rispondere la Provincia Regionale di Messina.

Sul punto è pacifica e costante la Giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: "La pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale. Al fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. dell'amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile

Ed ancora: "Nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche la p.a. incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del "neminem laedere" in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'opus publicum (in particolare una strada aperta al pubblico transito) non integri per l'utente gli

estremi di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto). Tale situazione ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cassazione civile, sez. III, 16 giugno 1998, n. 5989).

Pertanto, nel caso di specie, appare altamente improbabile, se non addirittura assurdo, sostenere che il ramo enorme sulla strada in pieno giorno possa costituire insidia o trabocchetto, tale da dar luogo al duplice e concorrente requisito, indispensabile ai fini dell'accertamento della responsabilità civile dell'amministrazione, della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.

La domanda quindi è infondata anche sotto tale profilo.

#### 4) Sulla colpa del Princiotta Luca alla realizzazione dell'evento.

In subordine, va evidenziato che il sinistro non può che addebitarsi a diretta ed esclusiva responsabilità del Princiotta Luca.

E' difatti preciso e gravoso onere di controparte provare che la propria condotta non abbia da sola creato la situazione di pericolo, comunque contribuito fortemente, alla causazione del danno.

"Il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 comma 1 c.c. è astrattamente compatibile con la responsabilità della p.a. per insidia o trabocchetto, ma in concreto se l'utente della strada non ha potuto prevedere il pericolo nonostante l'ordinaria diligenza, non vi è alcun suo concorso di colpa; viceversa, se l'ostacolo era prevedibile con l'ordinaria diligenza, la p.a. va completamente esente da responsabilità, non sussistendo affatto un'insidia" (Tribunale Lanciano, 30 aprile 2004).

Ed ancora: "L'art. 1227, comma 1, c.c., in materia di concorso di colpa del danneggiato, è applicabile nel caso di danno subito dal passante il quale abbia riportato una caduta inciampando in un tombino sporgente sulla superficie del manto stradale (nella fattispecie è stata esclusa qualsiasi responsabilità dell'ente pubblico, in quanto l'interessata avrebbe potuto agevolmente evitare il danno impiegando l'ordinaria diligenza" (Cassazione civile, 13 febbraio 2002, n. 2067).

"Del cartello stradale riversato al centro della carreggiata, come fatto che in parte creava impaccio alla circolazione stradale, ne deve rispondere la p.a. a norma dell'art. 2051 c.c. perché essa, dopo che l'attore ha fornito la prova del nesso causale del danno con l'insidia, non ha dimostrato, onde andare esente da responsabilità, il fortuito o la forza maggiore o il fatto del terzo. Nella fattispecie, però, la responsabilità della Provincia ai sensi dell'art. 1227 c.c. deve essere graduata con quella dell'automobilista per imprudente condotta di guida e scarsa attenzione nell'uso del bene demaniale (nella specie, la comparazione della testimonianza con le altre risultanze probatorie ha consentito di affermare che alla velocità di 30/40 km. orari, nonostante il buio notturno ma con la luce dei fari, il guidatore era certamente in condizione di intravedere per tempo e scansare almeno in parte il segnale stradale rovesciato al centro della strada senza finire contro mano sull'aluola spartitraffico)" (Giudice di Pace Bari, 13.1.2009, n. 137)

Pertanto, è di tutta evidenza che nessuna responsabilità può essere attribuita all'ente convenuto, dal momento che nessuna insidia o trabocchetto era presente sul manto stradale, né alcun obbligo di realizzare strutture accessorie incombeva sul Comune di Sant'Angelo di Brolo.

Allo stato degli atti e dei documenti prodotti da controparte, difatti, nulla è dato evincere circa la precisa dinamica del fortuito incidente.

Ne consegue che, allo stato degli atti, il sinistro è esclusivamente imputabile all'evidentemente imprudente condotta dell'attore.

4) a) segue Sul concorso di colpa del Princiotto alla realizzazione dell'evento.

In via meramente gradata, si rileva che il Princiotto ha certamente concorso nella realizzazione dell'evento e, quindi, nella non temuta ipotesi di individuazione di una responsabilità del comune nella realizzazione dell'evento, si chiede che il tribunale individui la "percentuale" di responsabilità da attribuire al Sottosanti anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 2056 e 1227 c.c..

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Sant'angelo di Brolo, estromettendo l'ente dal presente giudizio;
- Autorizzare la chiamata in causa nel presente giudizio dei proprietari, sig.ri Scaffidi Gino, Petrelli Giuseppa e Lucifero Giovannina, e /o il comodatario del terreno, Scaffidi Elena, confinante con la strada, nonché della ditta Di Bella Basilio che al tempo dell'incidente stava effettuando lavori sul fondo, nonché della Provincia Regionale di Messina in persona del suo presidente pro tempore per le ragioni esposte.
- Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, infondate nel merito le domande formulate da controparte e per l'effetto rigettarle, con qualunque statuizione.
- In subordine ritenere e dichiarare che i chiamati in causa, sono tenuti in solido a garantire e manlevare il comune di Sant'Angelo di Brolo da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole scaturente dal presente giudizio, in caso di accoglimento anche parziale di una qualsiasi delle domande attoree, anche in punto di spese legali, e, se del caso, condannare gli stessi chiamati in garanzia al pagamento in favore del Comune di Sant'Angelo di qualsiasi somma che, nel presente giudizio dovesse essere riconosciuta in favore del sig. Princiotto Luca
- Adottare ogni altro provvedimento idoneo e pertinente in relazione all'azione proposta.
- Condannare gli attori al pagamento di spese, compensi, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

Con riserva di deduzione di mezzi istruttori opportuni e conducenti e salvezza di ogni altro diritto.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Citazione notificata;
- 2) relazioni degli agenti accertatori;
- 3) Corrispondenza;
- 4) Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 giugno 2011;

Brolo, 24.06.11

Avv. Francesco PIZZUTO

Alla udienza fissata, il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa come richiesta dei signori Scaffidi Gino, Petrelli Giuseppa e Lucifero Giovannina, Scaffidi Elena e la ditta Di Bella Basilio, nonché della Provincia Regionale, rinviando all'uopo all'udienza del 26 novembre 2001.

Tutto ciò premesso, il Comune di Sant'Angelo di Brolo in persona del Sindaco pro tempore come sopra rappresentato e difeso

### C I T A

- 1) Scaffidi Gino (C.F. SCF GNI 48E31I238T) , via San Michele n. 29;
- 2) Petrelli Giuseppa (c.f. PTR GPP 54P64 I238N), via San Michele 29 Sant'Angelo di Brolo;
- 3) Lucifero Giovannina (C.F. LCF GNN 27S61 I283M), contrada Centri n. 10, Sant'Angelo di Brolo;
- 4) Scaffidi Elena (c.f. SCF LNE 87M65 Z140Z) via San Michele n. 52 Sant'Angelo di Brolo
- 5) Di Bella Basilio – impresa- (P.I. 01863640833) via Contura n. 89 Sant'Angelo di Brolo;
- 6) Provincia Regionale di Messina, ( CF (80002760835)in persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Antonello, 98122 Messina, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo di Brolo, all'udienza che sarà tenuta il giorno **26 novembre 2011**, dinanzi luogo ed ore di rito, con l'invito a costituirsi in cancelleria nei modi e termini di legge e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi, in contraddittorio o contumacia, sentire fare diritto alle seguenti

### C O N C L U S I O N I

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Sant'angelo di Brolo, estromettendo l'ente dal presente giudizio;
- Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, infondate nel merito le domande formulate da controparte e per l'effetto rigettarle, con qualunque statuizione.
- In subordine ritenere e dichiarare che i chiamati in causa, sono tenuti in solido a garantire e manlevare il comune di Sant'Angelo di Brolo da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole scaturente dal presente giudizio, in caso di accoglimento anche parziale di una qualsiasi delle domande attoree, anche in punto di spese legali, e, se del caso, condannare gli stessi chiamati

in garanzia al pagamento in favore del Comune di Sant'Angelo di qualsiasi somma che, nel presente giudizio dovesse essere riconosciuta in favore del sig. Princiotto Luca

- Adottare ogni altro provvedimento idoneo e pertinente in relazione all'azione proposta.
- Condannare gli attori o chi di dovere al pagamento di spese, compensi, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.

Con riserva di deduzione di mezzi istruttori opportuni e conducenti e salvezza di ogni altro diritto.

Brolo, 29.07.2011

Avv. Francesco PIZZUTO

RELATA DI NOTIFICA Ad istanza come in atti, io sottoscritto uff. giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Patti ho notificato copia del superiore atto di citazione perché ne abbia conoscenza ad ogni effetto di legge a: **Scaffidi Gino**, via San Michele n. 29, ivi consegnandola a

--Altra copia ho notificato a: **Petrelli Giuseppa**, via San Michele n. 29 Sant'Angelo di Brolo, ivi consegnandola a

--Altra copia ho notificato a: **Lucifero Giovannina**, contrada Centri n. 10, Sant'Angelo di Brolo, ivi consegnandola a

--Altra copia ho notificato a: **Scaffidi Elena** via San Michele n. 52 Sant'Angelo di Brolo ivi consegnandola a

--Altra copia ho notificato a: **Di Bella Basilio** via Contura n. 89 Sant'Angelo di Brolo, ivi consegnandola a

--Altra copia ho notificato a: **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Antonello, 98122 Messina, ivi consegnandola a

A mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento n. .... presso l'Ufficio Postale di Patti  
TRIBUNALE DI PATTI

11 AGO. 2011

2697A



57,25

From 21 29.7.2011

Handwritten signature or initials.

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 558

HESSINA




DI

PROVINCIA REGIONALE

Racc. A.R. n.

11 08 2011 12.30

091 - 99086 PATTI (ME)



0400753B - 98100  
€ 8,05

Poste Italiane

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESPOSITACCOMANDATA  
TRIBUNALE DI PAVIA

N. 2682  
del Gruppo Civile Penale

Ufficio Giudiziario  
TRIBUNALE DI PAVIA

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 2011/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)  
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con  
lui conviventi o addetto alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè  
non minore di 14 anni o non palesemente incapace.

In caso di assenza o mancanza delle sud-

ditte, il plico viene consegnato al  
riso al domicilio o al luogo di lavoro  
se di giorno, se di notte, se il giorno  
dell'assenza.

Il plico è consegnato al mittente  
se non viene ritirato entro il termine  
di 10 giorni.

DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE  
senza che sia stato ritirato il plico. L'AVVISO DI RICEVIMENTO  
non è valido se non viene ritirato entro il termine di 10 giorni.



76488041395-6

AG

TE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indi-  
cazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico,  
dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione  
"non ritirato entro il termine di 10 giorni".